



Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

Piazzale Europa, 1 - 43010 Loc. Bianconese - Fontevivo PARMA

Telefono 0521/615720

mailto: info@consorziointerporto.pr.it

WEB: www.consorziointerporto.pr.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Versione 2.0

GENNAIO 2022

C.F./P.I.V.A. nr. 01833270349

Iscrizione C.C.I.A.A. di Parma nr. 181706 - Iscrizione Reg.Soc. Trib. di Parma nr. 23609 – Codice Univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1
Regolamento servizio di fognatura e depurazione CSIP - Rel 2.0.docx

CAPO I

SCOPO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio consortile, gli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle reti fognarie, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali vigenti nel territorio comunale, al fine di:

- garantire la salute del personale operante nelle reti fognarie e nell'impianto di trattamento consortile delle acque nere;
- garantire la salvaguardia delle reti fognarie di acque nere e bianche, l'impianto di trattamento finale delle acque reflue e le attrezzature ad esso connesse;
- garantire che lo scarico dell'impianto di trattamento sia rispondente ai limiti previsti nella vigente Determina Dirigenziale rilasciata da ARPAE con Protocollo DET-AMB-2016-5126 del 20/12/2016, aggiornata con Protocollo DET-AMB-2021-1340 del 19/03/2021.

Art.2. AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Tutti coloro che risultano allacciati o intendano allacciarsi alla rete fognaria per recapitarvi in tutto od in parte i loro scarichi, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio del Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma dal 10 gennaio 2022 e si sostituisce al precedente regolamento che cessa, pertanto, di avere efficacia.

Art.3. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto:

- il procedimento di rilascio / rinnovo del nulla osta allo scarico nelle reti fognarie nere per gli scarichi domestici, assimilati ed industriali;
- le norme tecniche generali di allacciamento ed uso delle fognature;
- la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione consortile, in modo da assicurarne il rispetto delle prescrizioni autorizzative e le finalità fissate dalla disciplina regionale.

Art.4. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento si rinvia alle seguenti definizioni.

Scarichi domestici

- ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sono domestici gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale o da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ai sensi della D.G.R. n. 1053/2003, sono domestiche le acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali il cucinare, il lavare, l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori, provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi, da attività commerciali e/o di produzione beni.

A titolo esemplificativo (p.to 2.2 della D.G.R. n. 1053/2003) danno pertanto origine alla predetta tipologia di acqua reflua domestica anche le attività di:

- parrucchiere, barbiere, istituto di bellezza;
- lavanderia e stireria per utenze residenziali (lavanderie a secco a ciclo chiuso che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche);
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di - produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa (pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, gastronomie, pasta fresca, panificazione, etc.);
- attività alberghiera e di ristorazione

Scarichi assimilabili ai domestici per equivalenza quali-quantitativa

Rientrano in questa classe, ai sensi D.G.R. n. 1053/2003, le acque reflue industriali che presentano caratteristiche quali-quantitative equivalenti a quelle domestiche. L'equivalenza sussiste quando, a monte di qualsiasi trattamento depurativo, vengono rispettati i valori limite di Tab.1 (D.G.R. n.1053/2003):

Parametro/Sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
Portata	mc/giorno	15
pH		5.5-9.5
Temperatura	°C	≤ 30
Colore		non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani		Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
BOD ₅ (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
COD (come ossigeno)	mg/l	≤ 700
Rapporto COD/BOD ₅		≤ 2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Scarichi assimilabili ai domestici "per legge"

Rientrano in questa classe le acque reflue come richiamate nel D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e nella D.G.R. n. 1053/2003, provenienti da:

- imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- imprese dedite alle attività di cui sopra che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;



Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

- impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 5 l/s;
- attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Scarichi industriali

Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. sono industriali tutti i reflui provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Acque di prima pioggia

Ai sensi delle D.G.R. n.286/2005 e n. 1860/2006 sono identificate come prima pioggia i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore venga raggiunto dopo un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate.

Acque di seconda pioggia

Ai sensi delle D.G.R. n.286/2005 e n. 1860/2006 sono identificate come seconde piogge le acque meteoriche di dilavamento, derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo i primi 15 minuti).

Acque di dilavamento/lavaggio aree esterne

Ai sensi delle D.G.R. n.286/2005 sono identificate come acque meteoriche di dilavamento/lavaggio quelle che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

Art.5. TERMINOLOGIA TECNICA

Fognatura consortile

Ai fini del presente Regolamento si intende per fognatura consortile l'opera, od il complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie, allontana e scarica le acque reflue domestiche, assimilate e/o industriali gestite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fognatura separata


Trattasi di canalizzazioni distinte, dette nere e bianche. Le bianche convogliano esclusivamente le acque meteoriche mentre le nere raccolgono gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate e/o industriali unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Fognatura privata o impianto privato di fognatura

Ai fini del presente Regolamento si intendono per fognatura privata o impianto privato di fognatura l'opera, od il complesso di opere, che servono a convogliare gli scarichi dei lotti privati alla rete consortile. Includono pertanto eventuali impianti di sollevamento e/o pretrattamento degli scarichi, sifoni fino al pozzetto di ispezione finale a monte dell'allaccio.

Pozzetto di ispezione e controllo

Manufatto in calcestruzzo delle dimensioni minime 50X50 cm, con stramazzo delle acque a caduta, al fine di evitare depositi di materiale, atto a consentire il campionamento delle acque di scarico, secondo lo schema di seguito esemplificato.



Onde evitare la possibilità di contaminazione dei prelievi effettuati con aliquote provenienti da diversi scarichi, ogni nuovo pozzetto di ispezione e controllo realizzato dopo l'approvazione della Vers. 2.0 del presente regolamento (xx/xx/xxxx) può accogliere un unico scarico, così come nuovi allacciamenti realizzati dopo la medesima data non possono utilizzare pozzetti già esistenti

Art.6. ACQUA DI PRIMA PIOGGIA E DILAVAMENTO DELLE AREE ESTERNE

Il controllo e la gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne sono da effettuarsi in base alle indicazioni delle D.G.R. n.286/2005 e n. 1860/2006.

Sono soggetti alla produzione di acque di prima pioggia e/o dilavamento, e quindi obbligati al rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 286/2005 e D.G.R. n. 1886/2006 gli stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti / rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione o ad altri usi per cui vi sia la possibilità di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

A titolo indicativo si indicano i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche:

- Industria petrolifera;
- Industrie / impianti chimici;
- Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (produzione di ghisa/acciaio, fonderie)
- Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- Stazioni di distribuzione carburante;
- Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide o solide, anche pericolose;
- Deposito di veicoli destinati alla rottamazione;
- Demolizione autoveicoli ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
- Deposito di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione di rifiuti.

L'esclusione dalle disposizioni delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006, frutto di una autovalutazione interna della ditta, si ha quando si presentano le condizioni precisate all'Appendice 3 del presente Regolamento.

Art.7. CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA ED OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

I titolari di nulla osta allo scarico in fognatura sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché la normativa integrativa e di attuazione di cui all' art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi domestici e non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate.

Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi, ivi compreso il pozzo a servizio della torre piezometrica di titolarità del Consorzio stesso, a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 275/1993 e dell'art. 2 della D.Lgs. n. 290/1999.

Art.8. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

Nella progettazione delle fognature delle nuove aree di urbanizzazione e di interventi di modifiche dei reticoli fognari privati esistenti, le reti di acque bianche e nere devono essere separate.

Lo scarico fognario delle acque bianche, qualora non assoggettato alla disciplina delle acque di prima pioggia e/o dilavamento ai sensi delle D.G.R. n.286/2005 e n. 1860/2006, dovrà essere recapitato in fognatura acque bianche.

È comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari e le condotte di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art.9. DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI TERMINALI E PARZIALI

I limiti di ammissibilità in fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

È altresì vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab.5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art.10.SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal successivo art.15 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e tali da compromettere la funzionalità e l'integrità stessa del depuratore consortile.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc....;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- i) gli oli esausti minerali, vegetali e grassi (da attività di ristorazione, alimentare ect.);
- j) sangue di macellazione;
- k) siero, latticello e salamoie;
- l) bagni esausti di decapaggio, defosfatazione e di ogni altro trattamento superficiale dei metalli;
- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci sia di tessuto che a base carta, piume, paglie, peli, carnicci, feccia e vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva ecc.) anche se triturati.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Consorzio, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Art.11. SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Il titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, telefonica o scritta, al Consorzio o a ditta, da esso delegata alla gestione del sistema fognario depurativo consortile, nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 9, che, anche se accaduti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in rete fognaria.

Scopo della suddetta comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti lungo la rete fognaria o presso l'impianto di depurazione consortile, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dal Consorzio o ditta affidataria della gestione.

Art.12.OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE CONSORTILE

Nelle zone servite dalla rete fognaria consortile i titolari degli scarichi di acque reflue sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste nel presente regolamento, con costi a loro carico.

All'interno del perimetro consortile è fatto divieto di usare pozzi neri, vasche di depurazione locali tipo Imhoff e similari e di attivare immissioni di acque nere su suolo o in canali pubblici o privati.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

La richiesta dei nulla osta allo scarico deve essere sottoposta al Consorzio da chi effettivamente produce i reflui conferiti alla rete consortile in ogni singolo punto di consegna, indipendentemente da chi sia il proprietario o il Consorziato del lotto in questione. Nel caso di cambiamento della ditta operante all'interno di un lotto, il subentrante deve presentare domanda di voltura.

Nel caso ad un medesimo punto di consegna al collettore fognario consortile di un singolo lotto afferiscano scarichi provenienti da più attività, l'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta da quella prevalente (che sarà il titolare del relativo Nulla Osta) che deve inserire nell'unica domanda anche i dati relativi ai contributi provenienti dalle altre ditte. Il titolare del Nulla Osta sarà l'unico responsabile verso il Consorzio della rispondenza di quanto effettivamente scaricato con quanto dichiarato nella domanda.

Art.13.NULLA OSTA ALLO SCARICO NELLA RETE CONSORTILE

L'allaccio di ogni tipo di scarico alla pubblica fognatura è soggetto al nulla osta da parte del Consorzio e qualora lo scarico risulti classificabile come domestico, lo stesso risulta sempre ammesso nell'osservanza del presente regolamento. Lo scarico di acque classificabili come domestiche deve di norma, avvenire direttamente senza alcun trattamento depurativo, ad eccezione di quelli che provengono da attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, mense, tavole calde, bar etc..) e di quelli provenienti da laboratori di lavorazione di derrate alimentari (rosticcerie, gastronomie, gelaterie, pasticcerie, ipermercati, lavorazioni condotte su prodotti alimentari e/o loro confezionamento etc.) per i quali dovrà essere previsto almeno un trattamento di separazione delle sostanze grasse. Tale sistema dovrà essere controllato e mantenuto in condizioni di efficienza a cura del titolare dello scarico, conservando la documentazione delle

operazioni di manutenzione effettuate. I rifiuti prodotti dagli impianti di pretrattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati secondo le normative vigenti.

I titolari degli allacciamenti sono responsabili delle opere di collegamento di norma fino al confine di proprietà del lotto anche se non ne siano proprietari ma utilizzatori a qualsiasi titolo (leasing, locazione, comodato ecc...), e su di loro ricadono gli oneri di manutenzione e gestione di tali opere. Nel caso di interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di fognature consortili, su suolo consortile, qualora si ravvedano, durante l'intervento, allacciamenti privati non idonei e, su di essi si intervenga, il Consorzio potrà imputare gli oneri di tali lavori a carico del titolare dello scarico.

In caso di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose e, comunque qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, il Consorzio, provvederà ad acquisire il competente parere di ARPA.

Le variazioni quali quantitative sostanziali degli scarichi già autorizzati con nulla osta, sia assimilati che industriali, devono essere preventivamente autorizzate con le stesse procedure del rilascio di nulla osta allo scarico.

La validità dei Nulla Osta allo scarico di acque definite industriali è subordinata alla effettuazione di almeno N. **3 (tre)** prelievi annuali del refluo al punto di immissione nella rete consortile e successiva analisi per verificare la rispondenza dello stesso ai valori della tab. 3 all 5 DLgs 152/06 (colonna "scarico in rete fognaria") per i parametri indicati nel Nulla Osta.

In sede di domanda di rilascio / rinnovo del Nulla Osta il titolare di uno scarico industriale può optare se:

- Far effettuare i prelievi e le conseguenti analisi da un proprio laboratorio di fiducia certificato Accredia che deve essere specificamente autorizzato a consegnare direttamente anche al Consorzio i rapporti di analisi;
- Far effettuare i prelievi e le analisi a cura del Consorzio presso un laboratorio certificato Accredia Convenzionato. In questo il titolare dello scarico emetterà ogni inizio anno ordine di acquisto per tale servizio al Consorzio che provvederà al riaddebito (al costo) dopo ognuno dei 3 prelievi annui. Copia dei risultati delle analisi saranno inviati al singolo titolare del Nulla Osta.

La mancata esecuzione delle analisi di cui al primo punto o la mancata possibilità di effettuazione dei prelievi di cui al secondo punto (p.es. per assenza dell'Ordine o per il mancato pagamento di un addebito) comportano la sospensione del Nulla Osta fino alla regolarizzazione della posizione.

In caso di risultati non conformi il titolare dello scarico:

1. è tenuto a comunicare al Consorzio i provvedimenti presi per rientrare nei limiti prescritti e i relativi tempi di attuazione;
2. dovrà commissionare ulteriori prelievi e relative analisi fino a che queste non certificheranno il rientro dei parametri nei limiti previsti;
3. dovrà, se richiesto dal Consorzio sulla base di quali parametri siano oltre i limiti e di quanto, provvedere ad allontanare gli scarichi non conformi mediante autospurgo conferendoli a smaltitore autorizzato prima del loro sversamento nel collettore consortile, fino al rientro delle analisi nei limiti richiesti

Per gli impianti dotati di impianto di pre-depurazione e/o di trattamento acque di prima pioggia, il titolare è tenuto a inviare al Consorzio dei Servizi copia dei formulari FIR per il trasporto e conferimento a smaltitore autorizzato dei prodotti di risulta dei processi di depurazione entro trenta giorni dal ricevimento della copia completa con i dati inseriti dallo smaltitore autorizzato.

Il mancato rispetto delle precedenti prescrizioni nonostante un (1) formale sollecito al loro rispetto può comportare la sospensione e/o la revoca del nulla osta e la segnalazione al Comune e ad ARPA del comportamento contrario al presente regolamento. In caso di revoca del nulla osta si procederà alla chiusura dello scarico nel collettore consortile.

Il Consorzio può commissionare prelievi ed analisi degli scarichi di qualunque tipo ove ne ipotizzi la necessità. Il costo di queste analisi rimarrà a carico del Consorzio se i risultati sono conformi alla tabella 3 all 5 DLgs 152/06 (colonna "scarico in rete fognaria") mentre in caso di non conformità saranno addebitati al titolare dello scarico insieme a tutti i danni conseguenti allo sversamento fuori norma e ai costi per le attività necessarie a riportare gli scarichi nei limiti di legge.

Art.16.LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI ASSIMILATI ED INDUSTRIALI

Gli scarichi di acque reflue assimilate devono essere conformi sin dal momento della loro attivazione ai limiti di Tab.1, di cui agli artt. 4.1.3 e 4.1.4 della D.G.R. n. 1053/2003 e, per i parametri non ricompresi in tale elenco, valgono i rispettivi valori limite fissati dalla Tab. 3 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ferme restando eventuali altre disposizioni del Consorzio.

Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti relativi alla colonna per lo scarico in fognatura di Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Limiti di accettabilità più elevati rispetto a quelli di cui al precedente comma potranno essere accettati qualora siano verificate condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione consortile.

Qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione consortile o per gli operatori il nulla osta allo scarico potrà prevedere limiti per parametri non contemplati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

La durata del nulla osta ed i termini di presentazione della richiesta di rinnovo sono stabiliti dalla legge; in particolare ai sensi dell'art.124, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la validità del nulla osta è di quattro anni, dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza dovrà essere inoltrata domanda di rinnovo.

Qualora nulla sia variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la domanda di rinnovo del nulla osta, corredata di idonea autocertificazione, potrà rimandare alla documentazione già in possesso del Consorzio.

In caso di mancata domanda di rinnovo entro i termini di scadenza del Nulla Osta, il relativo scarico si intende non autorizzato con possibilità, da parte del Consorzio, di arrivare alla chiusura dello sbocco della rete privata in quella consortile.

I nulla osta rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino alla data di scadenza.

Le prescrizioni introdotte con nuove revisioni del Regolamento fognario si applicano anche agli scarichi relativi a Nulla Osta in corso di validità al momento della emissione della nuova versione del Regolamento fognario.

Art.17.MODIFICAZIONI DEL TITOLARE DELL'INSEDIAMENTO O DELLE CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

La successione nella titolarità d'impresa, a situazione dello scarico invariata, determina la successione nella titolarità del nulla osta allo scarico con obbligo di comunicazione del subentro di proprietà / avente causa del proprietario al Consorzio entro 90 giorni; tale comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare responsabile dello scarico.

Nella domanda di voltura di cui al precedente comma, il nuovo titolare dell'attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione nella titolarità.

In caso di modifiche quali-quantitative degli scarichi contestuali al cambio di intestazione del nulla osta, dovrà invece essere sottoposta al Consorzio istanza di rilascio di un aggiornamento del Nulla Osta in funzione della mutata natura dello scarico.

I titolari di attività, da cui originano scarichi, che siano soggette a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative sostanziali dello scarico o attivazione di nuovi scarichi, devono richiedere, preventivamente, nuovo nulla osta allo scarico al Consorzio.

Art.18.ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Al fine di tutelare l'interesse della collettività degli insediati e per prevenire eventuali provvedimenti sanzionatori da parte dell'autorità competente che ricadrebbero sull'insieme dei Partecipanti, il Consorzio, previa richiesta con 2 giorni di anticipo (oggi per dopodomani), può chiedere di far accedere ai locali del titolare del Nulla Osta propri tecnici opportunamente qualificati per verificare la rispondenza delle attività ivi condotte a quelle dichiarate in regime di autocertificazione nella domanda di rilascio / rinnovo del Nulla Osta e per verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'art.1.

I controlli in oggetto riguardano inoltre anche l'uso della risorsa idrica sia dal pubblico acquedotto che da fonti autonome o private, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo.

Le informazioni raccolte sui soggetti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Fermo restando il contenuto della Determina Dirigenziale di ARPAE che autorizza allo scarico l'impianto consortile, qualora il Consorzio dagli accertamenti compiuti da propri tecnici o personale da esso incaricato, ravveda il pericolo di possibili disfunzioni dell'impianto ovvero la difficoltà a smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalle prescrizioni autorizzative, a seguito di eventi eccezionali, ha facoltà di richiedere all'Amministrazione Comunale ed ad ARPA la collaborazione per l'individuazione delle cause di quanto rilevato.


CAPO III

DISCIPLINA DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA CONSORTILE

Art.19.ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIO

L'allacciamento può essere eseguito solo a seguito del rilascio dei necessari permessi, consistenti nel nulla osta allo scarico, per le diverse tipologie così come definite all'art.4 del presente regolamento. Le opere in proprietà privata devono essere realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resta unica responsabile nei confronti del Consorzio e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori. Tutti gli allacciamenti alla rete consortile devono essere realizzati in modo da consentire eventuali controlli. Le immissioni nelle fognature consortili devono avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti, se esistenti, e le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.

Qualora non siano presenti imbocchi predisposti, si dovrà procedere alla formazione di un foro, tramite carotatrice, e con allaccio sull'estradosso della condotta consortile, secondo lo schema sottoindicato. L'innesto dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto e dovrà essere idoneamente sigillato con opportuna guarnizione di tenuta.



In caso di tubazioni di materiali particolari che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, l'allaccio dovrà essere realizzato nel pozzetto consortile più prossimo. Le tubazioni in sede stradale seguiranno normalmente il percorso più breve tra il punto di uscita della condotta privata ed il punto di innesto sulla fognatura consortile.

L'allacciamento può prevedere, su area privata, il collocamento, in idoneo pozzetto, di un sifone e deve prevedere un pozzetto di ispezione, posizionato a monte dell'allaccio alla fognatura consortile e nel quale lo scarico deve avvenire per caduta. Tale pozzetto, di cui allo schema dell'art.5, deve prevedere un battente fra tubazione in ingresso ed in uscita di almeno 15 cm e deve essere mantenuto in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Di norma nessuno degli apparecchi di scarico delle fognature private dovrà aver la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta ed in situazione di adeguata profondità della fognatura consortile ricevente, possono essere consentiti allacci più profondi che raccolgano scarichi inferiori al piano stradale, purché il titolare dello scarico adotti idonei sistemi anti-rigurgito atti ad evitare allagamenti nella propria rete interna privata, dei quali risulterà comunque unico responsabile.

Qualora non esista una pendenza naturale fino alla fognatura consortile, l'allaccio potrà prevedere l'installazione di impianti di sollevamento, da realizzarsi con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare inconvenienti di qualsiasi natura per il regolare funzionamento della fognatura consortile.



Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

In ogni caso, a cura di ogni proprietario, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della rete consortile o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle Normative Tecniche vigenti e comunque verranno aggiornate in base al progresso tecnico o in base a nuove norme o direttive degli organi competenti.

Art.20.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA CONSORTILE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni e prestazioni per mezzo delle quali si assicura la continuità, l'affidabilità e l'efficienza dei servizi.

Il Consorzio provvede:

- all'ispezione ed alle pulizie della fognatura, al fine di verificare la consistenza delle strutture e programmare i relativi eventuali interventi straordinari, provvedendo inoltre all'asportazione dei materiali eventualmente depositati;
- allo spurgo e pulizia delle fognature a rischio, cioè di quelle condotte particolari che, per motivi costruttivi, non riescono a smaltire in maniera ottimale le acque reflue;
- allo spurgo di caditoie e delle bocche di lupo stradali al fine di mantenere sgombre le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e consentirne il deflusso regolare;
- alla conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento e grigliatura;
- all'ispezione ed al controllo degli scarichi dei singoli insediamenti nelle fognature consortili;
- alla gestione dell'impianto di depurazione centralizzato consortile anche affidandola a ditta esterna.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le operazioni e prestazioni finalizzate a preservare nel tempo l'efficienza delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione consortile, nonché a modificare e potenziare la rete fognaria e l'impianto di depurazione.

Il Consorzio provvede:

- alla riparazione e sostituzione di parti danneggiate delle condotte fognarie; - alla sostituzione di chiusini e caditoie;
- alla rimessa in quota di chiusini e caditoie, qualora possano rappresentare un pericolo alla viabilità;
- alla revisione e sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche al servizio della rete fognaria consortile e dell'impianto di depurazione;
- alla riparazione di manufatti della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

Il Consorzio si impegna ad osservare e far osservare, nell'espletamento dei servizi affidati a ditte esterne, nei limiti della propria competenza, le vigenti norme di legge in materia ambientale.

CAPO IV

DISPOSIZIONE TARIFFARIE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art.21.RIPARTIZIONE COSTI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

I titolari degli scarichi domestici, assimilati ed industriali recapitanti nella rete fognaria consortile, sono tenuti alla partecipazione alle spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture



Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

consortili: fognature bianche e nere ed impianto terminale di depurazione, secondo i criteri di suddivisione stabiliti dal Consorzio, sulla base dei conti predisposti in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art.22.REVOCA DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO

Il nulla osta allo scarico viene revocato dal Consorzio nel caso di reiterate e gravi infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.

La revoca del nulla osta comporta il divieto di immettere scarichi in fognatura consortile ed il mancato rispetto di questo disposto può portare alla chiusura fisica dello scarico con automatico decadimento del nulla osta di allaccio.

Art.23.RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in particolare in relazione al sistema sanzionatorio, si rimanda all'applicazione di quanto disposto dalle normative nazionali e regionali in materia.

APPENDICE 1**Tabella 1 della D.G.R. n.1053/2003**

<i>Parametro/Sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
Portata	mc/giorno	15
pH		5.5-9.5
Temperatura	°C	≤ 30
Colore		non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani		Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
BOD ₅ (come ossigeno)	mg/l	≤ 300
COD (come ossigeno)	mg/l	≤ 700
Rapporto COD/BOD ₅		≤ 2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 30
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	≤ 50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40
Tensioattivi	mg/l	≤ 20

APPENDICE 2

Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Numero parametro	PARAMETRO	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	Scarico in acque superficiali
1	PH		5.5 – 9.5	5.5 – 9.5
2	Temperatura	°C	30	(1)
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Non percettibile con diluizione 1:20
4	Odore		Non deve essere causa di molestia	Non deve essere causa di molestia
5	Materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 200	≤ 80
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤ 250	≤ 40
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤ 500	≤ 160
9	Alluminio	mg/l	≤ 2	≤ 1
10	Arsenico	mg/l	≤ 0,5	≤ 0.5
11	Bario	mg/l		≤ 20
12	Boro	mg/l	≤ 4	≤ 2
13	Cadmio	mg/l	≤ 0,02	≤ 0.02
14	Cromo totale	mg/l	≤ 4	≤ 2
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0,2	≤ 0.2
16	Ferro	mg/l	≤ 4	≤ 2
17	Manganese	mg/l	≤ 4	≤ 2
18	Mercurio	mg/l	≤ 0,005	≤ 0.005
19	Nichel	mg/l	≤ 4	≤ 2
20	Piombo	mg/l	≤ 0,3	≤ 0.2
21	Rame	mg/l	≤ 0,4	≤ 0.1
22	Selenio	mg/l	≤ 0,03	≤ 0.03
23	Stagno	mg/l		≤ 10
24	Zinco	mg/l	≤ 1	≤ 0.5
25	Cianuri totali	mg/l	≤ 1	≤ 0.5
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤ 0,3	≤ 0.2
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤ 2	≤ 1
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤ 2	≤ 1
29	Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri	mg/l	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/l	≤ 12	≤ 6
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 10	≤ 10

Numero parametro	PARAMETRO	Unità di misura	Scarico in rete fognaria	Scarico in acque superficiali
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤ 30	≤ 8 *
34	Azoto nitroso	mg/l	≤ 0,6	≤ 0.6
35	Azoto nitrico	mg/l	≤ 30	≤ 20
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤ 40	≤ 20
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 10	≤ 5
38	Fenoli	mg/l	≤ 1	≤ 0.5
39	Aldeidi	mg/l	≤ 2	≤ 1
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 0,4	≤ 0.2
41	Solventi organici azotati	mg/l	≤ 0,2	≤ 0.1
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤ 4	≤ 2
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤ 0,1	≤ 0.1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤ 0,05	≤ 0.05
45	Aldrin	mg/l	≤ 0,01	≤ 0.01
46	Dieldrin	mg/l	≤ 0,01	≤ 0.01
47	Endrin	mg/l	≤ 0,002	≤ 0.002
48	Isodrin	mg/l	≤ 0,002	≤ 0.002
49	Solventi clorurati	mg/l	≤ 2	≤ 1
50	Escherichia coli	UFC/100ml		(2)
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

(1) Variabile in funzione della tipologia di scarico

* Limite ridotto rispetto ai 15 mg/l della tabella del DLgs 152/2006 previsto nella AUA

(2): In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5,000 UFC/100 ml.

APPENDICE 3

Linee guida normativa acque di prima pioggia/dilavamento delle superfici esterne

Criteri di esclusione dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006

L'esclusione dalle disposizioni delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006, frutto di una autovalutazione interna della ditta, si ha quando si presentano le seguenti condizioni:

- superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte (da verificarsi in presenza di depositi alla rinfusa o materiale polverulento);
- aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni, dotate di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e delle materie prime, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (ad es. materiale completamente protetto da imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.). In tale contesto occorre precisare che il dilavamento di materiali inerti (legno grezzo non trattato, piastrelle, mattoni, aggregati cementizi) che non provoca per loro stessa natura il rilascio di sostanze inquinanti e pertanto il solo deposito dei medesimi, ancorché non protetti, rientra nella fattispecie dell'esclusione.
- aree/superfici scoperte a servizio di esercizi commerciali:
 - "esercizi di vicinato" superficie di vendita non superiore a 150 m² per comuni con meno di 10.000 abitanti;
 - "esercizi di vicinato" superficie di vendita non superiore a 250 m² per comuni con più di 10.000 abitanti;
 - "medie strutture di vendita" con superficie da 150 m² e fino a 1500 m² per comuni con meno di 10.000 abitanti e con superfici da 250 fino a 2.500 m² nei comuni con più di 10.000 abitanti

Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte per insediamenti soggetti alle disposizioni delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006

Nel caso in cui uno stabilimento/insediamento sia soggetto alle disposizioni della direttiva, ma può dimostrare che, nello svolgimento delle sue attività non causa contaminazione della superficie scolante (per tutte le superfici o solo per parte di esse), potrà predisporre un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte, da inoltrare al Consorzio, con il quale fornirà una dettagliata descrizione delle modalità organizzativo – gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti o che si intendono predisporre per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.

È in ogni caso opportuno che da parte del titolare dell'insediamento soggetto alle disposizioni sulle acque meteoriche e di dilavamento, venga attivato un percorso di revisione/razionalizzazione delle modalità di utilizzo delle superfici impermeabili scoperte, nell'ottica del conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) riduzione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva, con la possibilità di richiederne la parziale esclusione, a fronte della delimitazione delle diverse aree destinate alle varie attività, tra quelle soggette a rischio di dilavamento (fasi di lavorazione, depositi di materie prime etc.) e quelle non interessate da tale rischio. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e accompagnata da idonea documentazione, in particolare il Piano di Gestione;

- b) riduzione significativa dei volumi di acque meteoriche da gestire come “acque di prima pioggia” o “acque reflue di dilavamento” quando, con le valutazioni di cui alla precedente lettera a), si sia scelto di effettuare interventi di parzializzazione della superficie scolante e della rete fognaria, in modo che l'area individuata come non soggetta alle disposizioni della direttiva, se dotata di proprie canalizzazioni di raccolta delle acque meteoriche indipendenti e separate da quelle a servizio della restante superficie scolante, possa essere esclusa dal computo del volume di acque meteoriche da trattare.
- c) esclusione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva quando il Piano di Gestione dalle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiali, documenti che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti, tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche, dette superfici possono essere escluse dalle disposizioni della direttiva. Il predetto piano dovrà contenere una dettagliata descrizione delle modalità organizzativo – gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti o che si intendono predisporre per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.

Obblighi legislativi e amministrativi per insediamenti soggetti alle disposizioni delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006

Ai sensi della D.G.R. n. 1860/2006 il recapito delle acque di prima pioggia e/o di dilavamento a valle dell'impianto di trattamento di ogni singolo proprietario previsto dalle vigenti norme deve, di norma, seguire il seguente ordine preferenziale:

- 1. pubblica fognatura separata nera o mista**
- 2. corpo idrico superficiale / pubblica fognatura separata bianca (in caso di certificazione del Consorzio di impossibilità di immissione nella rete nera).**

Tali scarichi immessi nella fognatura consortile sono soggetti al nulla osta allo scarico come acque reflue industriali, da richiedersi, al Consorzio, compilando il **modulo di domanda nulla osta acque reflue industriali ed eventuale domanda di allaccio**.

La **Relazione Tecnica**, da allegare alla pratica di nulla osta, dovrà in particolare contenere:

- Descrizione dettagliata del ciclo produttivo dell'azienda evidenziando tutte le fasi che danno origine o ad acque reflue di dilavamento o ad acque di prima pioggia (lavorazioni esterne, stoccaggi di materie prime o rifiuti, carico e scarico materiali, etc.). Se esistenti, dovranno essere individuate e descritte le aree escluse da eventuali trattamenti (parcheggi auto maestranze clienti, transito automezzi etc.)
- Dichiarazione delle superfici e del tipo di pavimentazione dei piazzali da sottoporre o al trattamento in continuo delle acque di dilavamento o al trattamento delle acque di prima pioggia.
- Metodologia eseguita e descrizioni delle tecniche adottate per definire il tipo e il grado dell'inquinamento nonché il relativo trattamento (prelievi e relative analisi allo scarico; valutazioni in base al ciclo produttivo etc.).
- Valutazione delle modalità di trattamento da adottare per abbattere gli inquinanti.
- Descrizione dei sistemi di depurazione adottati, in relazione al tipo di inquinante nonché la descrizione e periodicità delle manutenzioni dello stesso (spurghi, asportazione fanghi e oli, pulizia e rigenerazione dei filtri etc.)

- Relazione di calcolo per il dimensionamento dei sistemi di depurazione, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006 e conformità degli stessi alla Normativa.
- Scheda tecnica del costruttore dell'impianto di trattamento nell'eventualità in cui lo stesso sia prefabbricato.
- Per gli insediamenti esistenti dovranno essere indicati i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento, tenendo conto della natura/consistenza e complessità dell'intervento, anche in relazione alla possibile incidenza sulle normali condizioni di gestione degli impianti e dello svolgimento delle attività, nonché delle specifiche caratteristiche dell'area oggetto degli interventi di adeguamento.

La planimetria relativa alla pratica deve essere consegnata sia in formato cartaceo che in file PDF nativo e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere in scala opportuna (1:2000 per stabilimenti di piccole e medie dimensioni) con evidenziate, con colorazioni diverse, le aree esterne soggette al trattamento delle acque reflue in continuo o delle acque di prima pioggia con l'indicazione della modalità di stoccaggio dei rifiuti/materie prime (container, cumuli, etc.). Dovranno essere altresì evidenziate le aree che a seguito dell'evento meteorico non generano un inquinamento.
- dovranno essere evidenziate, con colorazioni diverse, tutte le linee che rappresentano le varie reti fognarie (acque di prima pioggia, acque di dilavamento, acque meteoriche), con indicazione dei pozzetti a caditoia, le griglie, i pozzetti di ispezione/raccordo, il pozzetto di ispezione finale/campionamento prima dell'immissione nel corpo recettore, per tutte le tipologie di scarico.
- nell'elaborato grafico, in scala opportuna e debitamente quotati, dovranno essere indicati i manufatti previsti per il trattamento delle acque inquinate di dilavamento, al fine di verificare la compatibilità dimensionale con quanto riportato nella relazione di calcolo dei sistemi di depurazione.

Per i parametri **Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali** (ed eventuali altri ritenuti significativi), lo scarico nella fognatura consortile deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità fissati per gli scarichi di acque reflue industriali.